

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE
ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OO.PP.
DI CUI ALL'ARTICOLO 93, COMMA 7 BIS E SS., DEL DECRETO LEGISLATIVO
12/04/2006, N. 163 COME INTRODOTTO DALLA L. 114/2014.**

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la ripartizione dell'incentivo di progettazione, relativo all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. in attuazione del programma annuale e triennale degli investimenti ed in relazione alla progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche, che il l'Ente intende riconoscere al fine di stimolare la crescita professionale del personale tecnico interno preposto alla progettazione e direzione dei lavori, al fine di garantire la qualità tecnica dei progetti e dei lavori ed improntare la propria attività a criteri di efficienza ed efficacia.
2. Gli incentivi di cui trattasi, ai sensi dei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'art. 93 sopra citato, pari a una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, vengono erogati al personale dell'Ente che ha direttamente partecipato all'attività.

Art. 2

Costituzione e gestione del Fondo

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi. L'entità del Fondo viene stabilita all'inizio dell'anno sulla base del costo preventivato delle opere e dei lavori pubblici compresi nell'elenco annuale dei lavori pubblici.

Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.

Art. 3

Destinazione del Fondo per la Progettazione

1. Ai sensi dell'art. 93 comma 7-bis e ter del D. Lgs. 163/2006, il 2 % degli importi a base di gara di un'opera o di un lavoro, è destinato alla costituzione di un fondo per la progettazione ed innovazione da ripartire, per una quota dell'80%, tra il personale dell'Ente che ha collaborato all'attività di progettazione.
2. Gli incentivi, oltre che ai lavori, sono riferiti agli appalti di costruzione e gestione o di finanza di progetto.
3. Sono estranee al presente regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, e le attività di manutenzione ordinaria, in quanto non configurabili come atti di progettazione ed, a far data dal 19/08/2014 anche i lavori pubblici la cui progettazione sia stata affidata all'esterno.

Art. 4

Norme in materia di progettazione

1. Le fasi progettuali di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. sono prioritariamente affidate al personale dei Servizi tecnici dell'Ente ed a quello dei servizi tecnici degli Enti convenzionati.
2. L'affidamento della progettazione ai tecnici esterni all'Ente avviene in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 90 c. 6 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

Art. 5

Affidamento degli incarichi di progettazione

1. In conformità a quanto disposto dal precedente art. 3, la Giunta individua, su proposta dal Responsabile d'Area competente, i progetti da affidare al personale interno.
2. Nel medesimo atto deliberativo sono designati il Coordinatore Unico e/o Responsabile Unico del Procedimento per i progetti di opere, ed il Responsabile di ogni singolo procedimento negli altri casi.
3. Il conferimento degli incarichi di progettazione, è disposto al Responsabile d'Area competente, tenendo conto, per quanto possibile, dei principi di rotazione tra le medesime professionalità, di coinvolgimento di tutti i dipendenti ritenuti idonei e delle competenze e capacità professionali. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati i collaboratori del Responsabile unico del procedimento, se non già diversamente individuati, ed il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto.
4. Il personale diverso dal tecnico incaricato, che svolge attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione. Il Responsabile può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento qualora ritenga che l'incarico stesso possa causare disfunzioni al normale svolgimento dei compiti di ufficio.
5. In caso di ritardo rispetto alle tempistiche prefissate di cui al primo e secondo comma, l'incentivo della figura che se ne è resa responsabile, verrà decurtato del 10% con apposito atto motivato.
6. Ai fini dell'applicazione del quinto comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 163/2006.
7. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 93 c. 7 bis e seguenti:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) i collaboratori che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - g) i collaboratori che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del capitolato d'appalto, del bando di gara, della bozza di contratto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione.

Art. 6

Coordinatore Unico

1. Nell'ipotesi di gare d'appalto/di concessione per costruire e gestire, che interessino la progettazione per la realizzazione di un'opera pubblica e al contempo le gestione di un servizio e/o di una fornitura è prevista la figura del Coordinatore Unico.
2. Il Coordinatore Unico coordina l'attività dei Responsabili di procedimento ed in particolare: assume attività di impulso, coordinamento e verifica dell'operato del Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del Lavoro pubblico, del Responsabile Unico del Procedimento per la gestione del Servizio e/o del Responsabile Unico del Procedimento per adempimenti relativi alle forniture.
3. Si dà atto che il ruolo di Coordinatore Unico non preclude lo svolgimento di altri ruoli previsti dal presente Regolamento.

Art. 7

Nucleo di Progettazione

1. Per ciascun progetto può essere costituito un nucleo di progettazione formato da personale interno, secondo i seguenti criteri:

- presenza di capacità professionali ed operative specifiche per il progetto da redigere; con competenze specifiche nella progettazione, esecuzione e contabilizzazione dei Lavori Pubblici, nella predisposizione dei contratti, bandi e capitolati di gara e nella redazione dei quadri economici e piani economici e finanziari da porre a base di gara.
- le figure professionali ed operative alle quali va riconosciuto l'incentivo oggetto del presente Regolamento sono tutte quelle che hanno contribuito, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili per la formazione e la redazione degli elaborati progettuali.

2. Nell'individuazione dei nuclei di progettazione si procede tenendo conto:

- della complessità, qualità, tipologia ed entità dell'opera o lavoro da progettare;
- dell'attitudine e/o esperienza acquisite nelle discipline specifiche, eventualmente dimostrate in appositi curricula;
- del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;
- dei carichi di lavoro e delle necessità di assicurare, di norma, un'equa ripartizione degli incarichi.

3. La composizione dei nuclei è stabilita dal Responsabile del procedimento o dal Coordinatore Unico, il quale provvederà a formalizzare i partecipanti ai nuclei di progettazione per i singoli progetti che il presente accordo fa accedere all'incentivo, nonché a quantificarne e qualificarne l'impegno e di conseguenza l'entità individuale dell'incentivo stesso.

Art. 8

Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1. Stante il dimensionamento della dotazione organica dell'Unione e dei Comuni convenzionati è ammesso il conferimento degli incarichi di progettazione da parte dell'Unione e relativa incentivazione a favore dei dipendenti dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino in possesso di idonea professionalità.

2. Parimenti il personale dipendente dell'Unione può essere incaricato allo svolgimento delle attività di Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Collaudo, per i lavori pubblici realizzati a favore dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino e conseguentemente partecipare all'incentivazione prevista dai vigenti regolamenti.

3. La somma incentivante deve essere accantonata per quote proporzionali da ciascuna delle Amministrazioni partecipanti, in base all'intesa che definirà i ruoli e le attività espletate da ciascuna Amministrazione.

4. Il personale dipendente dell'Unione comuni del Sorbara anche a tempo determinato ed anche assunto tramite contratto di somministrazione che sia stato funzionalmente assegnato ai servizi ricostruzione sismica dell'Unione e dei comuni convenzionati può essere incaricato allo svolgimento delle attività di Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Collaudo nonché quale collaboratore di cui al precedente articolo 5 lettere f e g per i lavori pubblici realizzati a favore dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino e conseguentemente partecipare all'incentivazione prevista dai vigenti regolamenti.

5. E' ammesso il conferimento degli incarichi di progettazione da parte del Comune e/o dell'Unione a dipendenti di altri Enti muniti di adeguata professionalità che conseguentemente parteciperanno all'incentivazione prevista dal vigente regolamento. I rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da apposita intesa che si attenga ai principi del presente Regolamento. Gli importi destinati a remunerare l'attività dei dipendenti, sono trasferiti ai Bilanci dei rispettivi Enti che provvederanno poi ad effettuare il pagamento ai lavoratori coinvolti.

Art. 9

Limitazione all'erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi di progettazione sono erogati esclusivamente qualora l'attività progettuale sia affidata al personale interno.
2. Nel caso in cui, oltre alla progettazione interna, si rende necessario conferire a liberi professionisti la redazione di alcune procedure, agli incentivi sarà scorporata la quota affidata agli esterni, secondo la ripartizione successivamente indicata, costituendo pertanto economia.
3. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., gli incentivi in parola:
 - complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
 - non vengono corrisposti al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 10

Modalità di costituzione degli incentivi

1. Gli incentivi di cui all'art. 93, comma 7-ter del D.Lgs. n. 163, si costituiscono di volta in volta direttamente sugli stanziamenti previsti per i singoli interventi ai sensi dell'art. 93, comma 7 e 7-bis del medesimo D.Lgs. n. 163 e sono inseriti nel relativo quadro economico.
2. La quota incentivo, per la realizzazione di opere o lavori, pari all'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione ed innovazione, viene calcolata percentualmente sull'importo a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'Iva, eventualmente aumentato dell'importo per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale od in economia previsti tra le somme a disposizione del quadro economico, e per i quali siano eseguite le relative prestazioni professionali; la quota è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Art. 11

Criteri di ripartizione

1. L'incentivo viene ripartito dal Responsabile competente dell'Area in funzione delle seguenti percentuali su cui riproporzionare le aliquote sotto elencate:

Aliquote applicate

Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Direzione Lavori e CSE	Collaudo C.R.E.	Personale Tecnico - Amm.vo
15% importo progetto	20% importo progetto	20% importo progetto	25% importo progetto	5% importo progetto	15% importo progetto

Ripartizione aliquote

Fase di Progetto Preliminare (15% importo progetto) di cui:

a)	Ufficio del Responsabile del procedimento			30%
	a.1	Responsabile del procedimento		25%
	Qualora il responsabile del procedimento si avvalga di supporto tecnico l' aliquota di propria spettanza dovrà essere al netto della seguente			
	a.2	Eventuale personale di supporto tecnico		5%
b)	Ufficio di progettazione			70%
	b.1	progettisti che firmano il progetto:		60%
	b.1.a	progettista architettonico elaboratore e coordinatore		35%

	b.1.b	progettista strutturale	5%	
	b.1.c	progettista impianto idrosanitario	5%	
	b.1.d	progettista impianto elettrico	5%	
	b.1.e	progettista impianto termico, di risc. e condiz.	5%	
	b.1.f	coordinatore della sicurezza progetto	5%	
	b.2	Tecnico rilevatore		5%
	b.2.a	rilievo topografico stato di fatto	4%	
	b.2.b	rilievo mediante ricerca d'archivio	1%	
	b.3	Disegnatore		5%

Fase di Progetto Definitivo (20% importo progetto) di cui:

a)	Ufficio del Responsabile del procedimento			30%
	a.1	Responsabile del procedimento		25%
	Qualora il responsabile del procedimento si avvalga di supporto tecnico l'aliquota di propria spettanza dovrà essere al netto della seguente			
	a.2	Eventuale personale di supporto tecnico		5%
b)	Ufficio di progettazione			70%
	b.1	progettisti che firmano il progetto:		60%
	b.1.a	progettista architettonico elaboratore e coordinatore	35%	
	b.1.b	progettista strutturale	5%	
	b.1.c	progettista impianto idrosanitario	5%	
	b.1.d	progettista impianto elettrico	5%	
	b.1.e	progettista impianto termico, di risc. e condiz.	5%	
	b.1.f	coordinatore della sicurezza progetto	5%	
	b.2	Tecnico rilevatore		5%
	b.2.a	rilievo topografico stato di fatto	4%	
	b.2.b	rilievo mediante ricerca d'archivio	1%	
	b.3	Disegnatore		5%

Fase di Progetto Esecutivo (20% importo progetto) di cui:

a)	Ufficio del Responsabile del procedimento			30%
	a.1	Responsabile del procedimento		25%
	Qualora il responsabile del procedimento si avvalga di supporto tecnico l'aliquota di propria spettanza dovrà essere al netto della seguente			
	a.2	Eventuale personale di supporto tecnico		5%
b)	Ufficio di progettazione			70%
	b.1	progettisti che firmano il progetto:		60%
	b.1.a	progettista architettonico elaboratore e coordinatore	35%	
	b.1.b	progettista strutturale	5%	
	b.1.c	progettista impianto idrosanitario	5%	
	b.1.d	progettista impianto elettrico	5%	
	b.1.e	progettista impianto termico, di risc. e condiz.	5%	

	b.1.f	coordinatore della sicurezza progetto	5%	
	b.2	Tecnico rilevatore		5%
	b.2.a	rilievo topografico stato di fatto	4%	
	b.2.b	rilievo mediante ricerca d'archivio	1%	
	b.3	Disegnatore		5%

Fase di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza (25% importo progetto) di cui:

a)	Ufficio del Responsabile del procedimento			30%
	a.1	Responsabile del procedimento		25%
	Qualora il responsabile del procedimento si avvalga di supporto tecnico l'aliquota di propria spettanza dovrà essere al netto della seguente			
	a.2	Eventuale personale di supporto tecnico		5%
c)	Ufficio di direzione dei lavori			70%
	c.1	Direttore dei Lavori:		60%
		c.1.a	Direttore dei lavori generale	30%
		c.1.b	Direttore dei lavori strutturale	10%
		c.1.c	direttore dei lavori impianto idrosanitario	2%
		c.1.d	direttore dei lavori impianto elettrico	5%
		c.1.e	direttore dei lavori impianto termico, di riscal. e condiz.	3%
		c.1.f	coordinatore della sicurezza progetto	10%
	c.2	Assistente/i del Direttore dei lavori		10%

Fase di Collaudo/Certificazione di Regolare Esecuzione (5% importo progetto) di cui:

a)	Ufficio del Responsabile del procedimento			30%
	a.1	Responsabile del procedimento		25%
	Qualora il responsabile del procedimento si avvalga di supporto tecnico l'aliquota di propria spettanza dovrà essere al netto della seguente			
	a.2	Eventuale personale di supporto tecnico		5%
d)	Collaudatore			70%

Collaboratori intervenuti ai sensi dell'articolo 5 lettere f,g (15% importo progetto) di cui:

e)	<p>Personale che contribuisce alla redazione degli atti necessari finalizzati alla realizzazione dell'opera o lavoro così suddiviso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Il 5% ai Collaboratori, che hanno fornito supporto all'attività del R.U.P., e/o all'attività di progettazione e/o Direzione dei lavori; <p>Il 10% ai collaboratori che hanno fornito supporto all'attività di progettazione e collaborato con prestazione intellettuale alla redazione del progetto, del capitolato d'appalto, del bando di gara, della bozza di contratto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione. La percentuale è suddivisa sulla base del coinvolgimento operativo delle diverse figure che collaborano a diverso titolo.</p>	100,00%
-----------	---	----------------

2. La liquidazione del fondo viene effettuata, mediante provvedimento del Responsabile competente dell'Area tecnica, ai soggetti aventi diritto sopra individuati per le rispettive aliquote di competenza a seguito dell'approvazione dei seguenti progetti: preliminare, definitivo, esecutivo; successivamente alla stipula del contratto di appalto per le attività connesse (supporto

amministrativo predisposizione atti di gara e stipula contratto) e successivamente alla redazione del certificato di regolare esecuzione, ovvero del collaudo in corso d'opera per quanto riguarda la direzione dei lavori e/o collaudo in corso d'opera, il saldo per la responsabilità del procedimento e la predisposizione e/o l'approvazione della contabilità dell'opera.

3. La spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante, nel suo importo complessivo di cui al precedente comma, è inserita nel fondo di cui all'art. 15 del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali in data 01/04/1999 come confermato dall'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22/01/2004 ed è iscritta in bilancio ai pertinenti interventi. Il fondo qui disciplinato transita nel "fondo per il personale" per la mera presa d'atto. Sono possibili in corso d'anno eventuali variazioni negli importi di costituzione per adeguamento all'importo delle opere.

4. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132 – comma 1° - del D.Lgs. n. 163 e s.m.i., qualora si sia resa necessaria la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione, della direzione lavori e Responsabile Unico del Procedimento, hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante.

5. Qualora le progettazioni definitiva ed esecutiva vengano accorpate in un'unica fase progettuale, l'erogazione dell'incentivo di cui al comma 1 sarà corrisposta con la somma delle aliquote previste da entrambe le fasi progettuali.

Art. 12

Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione dell'80% delle risorse finanziarie del fondo viene effettuata, mediante provvedimento del Responsabile competente dell'area tecnica, ai soggetti aventi diritto, individuati dall'articolo seguente, a seguito dell'approvazione del progetto preliminare definitivo, che per mutate condizioni di fatto e di diritto debitamente accertate non si trasformi in esecutivo.

2. Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario provvederà alla regolazione contabile della partita per quanto concerne il transito delle somme nel fondo destinato alla contrattazione collettiva e il Responsabile del Servizio Unico del Personale procederà alla corresponsione degli emolumenti nella prima busta paga utile.

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

4. Con la liquidazione effettuata dal predetto Responsabile è assicurata la regolarità degli atti e l'avvenuto espletamento delle singole fasi della progettazione.

5. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; nel caso in cui si verifichi la condizione sopra descritta la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Art. 13

Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

Art. 14

Iscrizione professionale

1. Ai sensi dell'art. 90 comma 4, i progetti ed i piani redatti dal personale interno sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.

2. Ai sensi dell'art. 253, comma 16, del D. Lgs. 163/2006, i tecnici diplomati che siano in servizio presso l'Amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della L. 415/1998, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno 5 anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

3. I dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono effettuare, nell'ambito territoriale di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 30/03/2001 n. 165 s.m.i., se non conseguenti al rapporto d'impiego.

4. È ammessa l'incentivazione nell'ambito delle attività di cui al presente articolo ed agli articoli 4 e 11 del presente regolamento, anche a quei lavoratori assunti nell'ambito del piano di ricostruzione post-sima in forza di ordinanza commissariale n. 92/2012.

Art. 15

Copertura dei rischi professionali

1. L'Ente stipula a proprio carico polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati di progettazione ai sensi dell'art. 90 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

2. Nel caso di affidamento della progettazione e della direzione dei lavori a soggetti esterni, la copertura assicurativa è a carico dei soggetti stessi.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014 e L. 114/2014 che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione ai sensi delle leggi vigenti, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

2. Le disposizioni in esso contenute si applicano anche ai progetti approvati precedentemente alla sua entrata in vigore, purché le somme relative siano previste nei dispositivi di approvazione dei progetti.